

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 7695/2019 r.g., decisa nell'udienza del 6.10.2020, promossa da

~~Cinieri Lucia, Greco Rocco, Greco Rosa e Greco Francesco~~ quali eredi di ~~Greco Raffaele~~, con gli avv.ti Massimiliano Del Vecchio e Roberto Itta;

ricorrenti

contro

Fintecna spa, con l'avv. Franco Raimondo Boccia;

convenuta

avente ad oggetto: *risarcimento danni*.

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato l'1.10.2019, ~~Cinieri Lucia, Greco Rocco, Greco Rosa e Greco Francesco~~, rispettivamente coniuge (la prima) e figli del defunto ~~Greco Raffaele~~, premesso che questi aveva lavorato presso lo stabilimento siderurgico di Taranto alle dipendenze di varie imprese, e in particolare, dal 2.8.1980 al 31.10.1997, alle dipendenze della Icrot spa, poi incorporata nella Iritecna spa – ora Fintecna spa – contraendo diverse malattie, tra cui



un carcinoma polmonare che ne cagionava il decesso in data 28.5.2018, e ciò a causa della prolungata esposizione agli agenti patogeni presenti nell'ambiente lavorativo e della mancata adozione di cautele da parte del datore di lavoro, chiedevano condannarsi la Fintecna spa al risarcimento *iure hereditatis* del danno biologico in misura di euro 500.000,00 e del danno morale in misura di euro 400.000,00.

Costituendosi in giudizio, la Fintecna spa chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.

All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dai ricorrenti sotto tre distinti profili – di nullità della consulenza tecnica di ufficio.

Sotto un primo profilo di censura, formulato nelle “osservazioni alla bozza di c.t.u.” depositate il 7.4.2020, gli istanti lamentano che il c.t.u. abbia annotato come assente alle operazioni peritali la parte ricorrente, senza dare atto dell'impedimento a parteciparvi degli istanti e del consulente di parte a causa delle limitazioni alla circolazione imposte dall'art. 1 della ordinanza 22.3.2020 e del divieto di riunione sancito dall'art. 2 d.p.c.m. 8.3.2020 in materia di contrasto alla epidemia da Covid-19.

La doglianza è, per come formulata, infondata, in quanto la detta omissione non costituisce, di per sé, motivo di nullità, integrando una mera irregolarità formale della relazione peritale.



Sotto un secondo profilo di censura, formulato nelle medesime osservazioni, gli istanti invocano la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, disposta dall'art. 83 co. 1 d.l. 17.3.2020 n. 18.

La doglianza è infondata, in quanto la norma non riguarda le operazioni peritali e, in ogni caso, l'espletamento degli atti ivi elencati entro i termini oggetto di sospensione non è sanzionato con la comminatoria di nullità.

Sotto un terzo e ultimo profilo di censura, formulato nella "nota di deposito" del 14.4.2020, gli istanti lamentano che il c.t.u. abbia depositato la relazione definitiva senza attendere le controdeduzioni del consulente di parte ricorrente, depositate lo stesso 14.4.2020 e quindi entro l'assegnato termine di venti giorni dalla comunicazione della bozza peritale, risalente al 25.3.2000, e ciò nonostante la espressa riserva di invio all'uopo formulata nelle osservazioni comunicate il 7.4.2020.

La doglianza è infondata, in quanto le osservazioni della parte ricorrente sono state per l'appunto comunicate al c.t.u. il 7.4.2020 così che rituale si appalesa il deposito della relazione definitiva, contenente le repliche alle suddette osservazioni, in data 8.4.2020, laddove la riserva è stata formulata con riferimento non già ad eventuali osservazioni integrative, bensì ad una "perizia di parte", ovvero a un diverso atto, peraltro nel caso di specie proveniente da professionista che non risulta mai ritualmente nominato quale consulente tecnico di parte.

Ancora preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dalla Fintecna spa – di esonero da responsabilità civile per essere il danno



biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Inail ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38, e comunque in forza dell'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 10 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124.

L'eccezione è solo parzialmente fondata.

Poiché, infatti, la malattia dedotta in giudizio non risulta essere stata denunciata all'Inail in data anteriore a quella (9.8.2000) di entrata in vigore del d.m. 12.7.2000, recante le tabelle previste dall'art. 13 d.l.vo 25.2.2000 n. 38, è applicabile nella fattispecie il nuovo regime di riconoscimento del danno biologico introdotto dalla norma appena citata; resta, tuttavia, a carico del datore di lavoro l'eventuale danno differenziale, ovvero non compreso nella copertura assicurativa Inail: cfr. Cass. 19.1.2015 n. 777 e Cass. 26.6.2015 n. 13222, Cass. 14.10.2016 n. 20807, Cass. 10.4.2017 n. 9166, Cass. 21.11.2017 n. 27669; pertanto, la responsabilità civile del datore di lavoro sussiste limitatamente al danno biologico differenziale, oltre che in relazione alle altre voci di danno non coperte dall'Inail, quale il danno morale; deve al riguardo ancora precisarsi che non trova ingresso, nel caso in esame, la modifica dell'art. 10 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 come introdotta dall'art. 1 co. 1126 l. 30.12.2018 n. 145, avente natura innovativa (e non interpretativa) e pertanto inapplicabile, in forza del divieto di retroattività sancito dall'art. 11 preleggi, nei giudizi, quale il presente, in corso alla data (1.1.2019) della sua entrata in vigore: cfr. Cass. 27.3.2019 n. 8580.



Sempre preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla Fintecna spa, di difetto di prova del nesso causale tra le patologie contratte dal dante causa degli istanti e l'attività lavorativa da lui prestata alle dipendenze della convenuta, per avere egli lavorato, in diversi periodi, anche alle dipendenze di altre imprese.

L'eccezione è infondata, in quanto, come attestato dal libretto di lavoro e dall'estratto contributivo in atti, e come peraltro risulta pacifico tra le parti, l'istante ha lavorato alle dipendenze della Icrot spa (ora Fintecna spa) dal 2.8.1980 al 31.10.1997, ovvero per un periodo di oltre 17 anni, di per sé sufficiente a determinare la insorgenza delle patologie, ove si consideri altresì per un verso che – come si vedrà tra breve – la espletata prova testimoniale ha confermato la nocività dell'ambiente lavorativo proprio nel detto periodo, e per altro verso che, come attestato dalla certificazione del 25.6.2001 pure in atti, l'Inail ha dichiarato, ex art. 13 co. 8 l. 257/1992, l'esposizione qualificata ad amianto del dante causa degli istanti nel periodo dal 2.8.1980 al 31.12.1992, in cui egli ha lavorato esclusivamente alle dipendenze della convenuta.

Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.

Gli istanti deducono che il *de cuius* ha contratto le malattie indicate in ricorso perché esposto in ambiente di lavoro a varie sostanze cancerogene tra cui l'amianto.

Deve, a questo punto, evidenziarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice, *“ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, grava sul lavoratore che lamenti*



di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche, e il nesso causale tra questi due elementi; quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno": cfr. Cass. 23.7.2004 n. 13887; in senso conforme, Cass. 20.8.2014 n. 18041, Cass. 24.1.2014 n. 1477, Cass. 5.8.2013 n. 18626, Cass. 8.10.2012 n. 17092, Cass. 3.8.2012 n. 13956, Cass. 17.2.2009 n. 3788, Cass. 17.2.2009 n. 3786, Cass. 24.7.2006 n. 16881, Cass. 7.3.2006 n. 4840.

In particolare, *"in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute del rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie":* cfr. Cass. 14.5.2014 n. 10425, Cass. 24.1.2014 n. 1477, Cass. 3.8.2012 n. 13956, Cass. 30.5.2012 n. 8655, Cass. 1.2.2008 n. 2491, Cass. 14.1.2005 n. 644.

Costituisce poi principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui la pericolosità dell'uso di amianto era conosciuta



già sin dai primi anni del '900: cfr. Cass. 25.3.2019 n. 8292, Cass. 23.8.2016 n. 17252, Cass. 20.8.2014 n. 18041, Cass. 5.8.2013 n. 18626.

Ebbene, la espletata prova per testi ha confermato la esposizione del *de cuius*, durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, ad agenti nocivi nell'ambiente di lavoro, ivi compreso l'amianto, e la mancata adozione di adeguate misure di protezione da parte datoriale; in particolare, il *de cuius*, operaio saldatore ossigenista addetto alla manutenzione nell'area a caldo dello stabilimento siderurgico, eseguiva il carico e scarico di minerali con la pala meccanica, la pulizia, manutenzione e decoibentazione di tubi, caldaie e forni rivestiti in amianto con dispersione delle relative polveri, il recupero di rottami non bonificati rivestiti in amianto, anche in tal caso con dispersione delle relative polveri, restando esposto altresì a vapori, fumi di colata, catrame, benzene e idrocarburi, operando in luoghi privi di efficienti impianti di aspirazione e utilizzando solo mascherine di carta "usa e getta": si vedano, in tal senso, le deposizioni rese dai testi ~~Nispi Natalino~~ e ~~Gionfoll Antonio~~, colleghi di lavoro del *de cuius*, non smentite da alcun'altra di segno contrario.

La espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale – che, sul punto, deve condividersi in quanto adeguatamente argomentata e immune da vizi logici e giuridici – ha evidenziato altresì la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal *de cuius* alle dipendenze della convenuta e la neoplasia polmonare da cui era affetto, mentre ha escluso la eziologia professionale delle altre patologie da cui pure egli era affetto,



ovvero carcinoma uroteliale, linfoma non Hodgkin di tipo B e carcinoma papillare della tiroide.

Pertanto, nel caso in esame la parte ricorrente ha provato l'esistenza del danno alla salute, la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, nonché, limitatamente al carcinoma polmonare, il nesso causale tra la malattia e la nocività dell'ambiente lavorativo determinata dall'inadempimento del datore di lavoro, mentre questi non ha dimostrato di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il danno.

In definitiva, deve affermarsi che l'insorgenza del carcinoma polmonare (e non anche delle altre malattie) da cui era affetto il *de cuius* è ascrivibile a colpa della convenuta, con conseguente diritto degli istanti al risarcimento del danno non patrimoniale *iure hereditatis*.

Contrariamente, poi, a quanto opinato dal c.t.u., deve ritenersi che il carcinoma polmonare abbia cagionato, o quantomeno concorso a cagionare, il decesso del *de cuius*, e ciò per le seguenti ragioni: a) il certificato necroscopico in atti indica quale "*causa iniziale*" del decesso un "*edema polmonare in paziente con neoplasia*", definisce la "*causa intermedia*" come "*polmonare*" e individua solo quale "*causa terminale*" un "*arresto cardiocircolatorio*"; b) la sindrome di Brugada indicata dal c.t.u. quale causa del decesso, per ammissione del medesimo c.t.u. non è stata mai accertata: si veda, in tal senso, il punto 2) della replica alle osservazioni delle parti; c) contrariamente a quanto affermato dal c.t.u., l'edema polmonare non è determinato esclusivamente da eventi cardiaci,



ma anche, come evidenziato dal consulente di parte ricorrente, da cause extracardiache, tra le quali anche l'insufficiente drenaggio linfatico polmonare dovuto a carcinomi; d) come attestato dalle certificazioni mediche in atti, il carcinoma polmonare, già diagnosticato nel maggio 2013, si è recidivato nel settembre 2017 e si è poi ulteriormente aggravato, con "*progressione polmonare e ossea delle lesioni note*" e con "*comparsa di nuove lesioni ossee*", in data 19.2.2018, ovvero poco più di tre mesi prima del decesso; e) come attestato dalla nota del 18.10.2018 in atti, l'Inail ha riconosciuto che il decesso era avvenuto in conseguenza della denunciata malattia professionale, costituendo conseguentemente la rendita ai superstiti in favore della vedova.

Deve comunque a questo punto rilevarsi che la riconducibilità o meno del decesso alla malattia professionale da cui era affetto il *de cuius* è questione che rileva ai soli fini della individuazione dei criteri di determinazione del danno risarcibile, ferma restando, in ogni caso, la sussistenza del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in capo agli istanti quali eredi, che anzi potrebbe, per ipotesi, rivelarsi di ammontare superiore ove si seguisse il criterio ordinario del grado percentuale di invalidità invece del criterio sotto indicato che in concreto si ritiene applicabile.

In ordine al *quantum debeatur*, deve evidenziarsi che la malattia professionale si è manifestata per la prima volta nel maggio 2013 e il decesso è intervenuto nel maggio 2018.



Essendo quindi trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la manifestazione della malattia e la morte, è configurabile nella specie il c.d. danno biologico terminale, da liquidarsi come danno biologico temporaneo, in quanto limitato appunto al periodo di tempo intercorrente tra la lesione e la morte: cfr. Cass. 8.7.2014 n. 15491, Cass. 20.10.2014 n. 22228, Cass. 31.10.2014 n. 23183, Cass. 26.7.2016 n. 15395, Cass. 19.10.2016 n. 21060, Cass. 23.10.2018 n. 26727, Cass. 25.3.2019 n. 8292, Cass. 27.3.2019 n. 8580.

In applicazione, poi, delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano ed applicabili con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 7.6.2011 n. 12408, Cass. 30.6.2011 n. 14402, Cass. 25.2.2014 n. 4447, Cass. 15.10.2015 n. 20895, Cass. 25.3.2019 n. 8292), il danno biologico terminale deve determinarsi sulla base della misura massima giornaliera di euro 147,00 ivi indicata (dovendosi tenere conto che nella specie il danno, se pur temporaneo, è però massimo nella sua intensità ed entità: cfr. Cass. 8.7.2014 n. 15491), e pertanto in ragione di complessivi euro (147,00 x 1.825 giorni =) 268.275,00.

Deve poi riconoscersi, con decorrenza questa volta dalla diagnosi di progressione polmonare e ossea con comparsa di nuove lesioni ossee, eseguita come detto in data 19.2.2018, il c.d. danno morale terminale o catastrofe, consistente nella sofferenza psichica determinata dalla coscienza della gravità della malattia e dalla consapevolezza della propria fine imminente (intervenuta come detto il 28.5.2018, ovvero circa tre mesi dopo), e da liquidarsi con criterio equitativo puro, ancorché puntualmente



correlato alle circostanze del caso concreto, che tenga conto della enormità del pregiudizio: cfr. Cass. 21.3.2013 n. 7126, Cass. 13.6.2014 n. 13537, Cass. 31.10.2014 n. 23183, Cass. 26.7.2016 n. 15395, Cass. 25.3.2019 n. 8292, Cass. 27.3.2019 n. 8580.

Tale danno può in concreto determinarsi, tenuto conto della durata, gravità e penosità della malattia, nonché della età (67 anni) del *de cuius*, in ragione di euro 500,00 giornalieri, pari a complessivi euro (500,00 x 98 giorni =) 49.000,00.

Trattandosi di danno non riconducibile alla copertura assicurativa dell'Inail ai sensi del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 e del d.l.vo 23.2.2000 n. 38, e quindi qualificabile come complementare (cfr. Cass. 10.4.2017 n. 9166), esso resta a totale carico del datore di lavoro.

Deve tuttavia a questo punto evidenziarsi che, in considerazione della concomitanza delle altre gravi patologie (di origine però extralavorativa) da cui pure, come si è già rilevato, era affetto il *de cuius*, ovvero il carcinoma uroteliale, il linfoma non Hodgkin di tipo B e il carcinoma papillare della tiroide, il complessivo importo di euro (268.275,00 + 49.000,00 =) 317.275,00 in astratto dovuto deve essere ridotto ad un quarto del totale, e pertanto ad euro 79.318,75.

Conclusivamente, deve condannarsi la convenuta a corrispondere agli istanti l'importo sopra indicato, da intendersi già rivalutato all'attualità, con aggravio degli interessi legali sulle somme annualmente (e a ritroso) devalutate.



Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico della convenuta quelle peritali come già liquidate.

P.q.m.

condanna la resistente a pagare agli istanti la complessiva somma di euro 79.318,15 oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto; condanna la resistente a rifondere agli istanti le spese di causa, liquidate in euro 843,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Massimiliano Del Vecchio.

Taranto, 6.10.2020.

Il giudice

